



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 8, che definisce cogenerazione la produzione combinata di energia elettrica e calore che garantisce un risparmio di energia rispetto alle produzioni separate;
- l'articolo 3, comma 3, che istituisce nell'ambito della regolazione del settore elettrico l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta, oltre che da fonti energetiche rinnovabili, mediante cogenerazione;
- l'articolo 11, commi 2 e 4, che riconosce all'energia elettrica da cogenerazione l'esenzione dall'obbligo di cui al medesimo articolo 11, comma 1 e la precedenza sulla rete di trasmissione nazionale;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 19 marzo 2002, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce le condizioni per il riconoscimento della produzione di energia elettrica e calore ai sensi del predetto articolo 2, comma 8 del decreto legislativo 79/1999 (di seguito: delibera 42/2002);

Vista la direttiva 2004/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/Cee;

Vista la direttiva 2006/32/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/Cee del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 recante "Attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/Cee", ed in particolare:

- l'articolo 3 che, avvalendosi della facoltà riconosciuta agli Stati membri di utilizzare metodi alternativi nella definizione della Cogenerazione ad alto rendimento (di seguito anche: Car), stabilisce che fino al 31 dicembre 2010 sia considerata tale quella rispondente alle condizioni e ai criteri definiti all'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 79/99, definiti con la predetta delibera 42/02 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 4 che riconosce al produttore che lo richiede il diritto al rilascio della garanzia di origine di elettricità da Car designando il Gestore dei servizi elettrici — Gse Spa quale soggetto incaricato di rilasciarla;
- l'articolo 6, comma 1 secondo periodo, che riconosce alla Car l'accesso al sistema dei certificati bianchi, ovvero ai benefici derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni legislative in materia di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, nel settore dell'energia elettrica e del gas;

R

- l'articolo 6, comma 2, che riconosce l'accesso ai benefici di cui al comma 1 anche alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento;
- l'articolo 14, come modificato dall'articolo 38, comma 12, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che riconosce i diritti acquisiti dai soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 come vigente al 31 dicembre 2006, stabilendone i requisiti;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/Ce relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/Cee" (di seguito: decreto legislativo 115/2008), e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 7, concernente i certificati bianchi, e gli articoli 2, comma 1, lettera t) e 10, istitutivi della disciplina dei sistemi efficienti di utenza per impianti di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (di seguito: legge 99/2009) ed in particolare l'articolo 30 comma 11 che:

- a) prevede che il regime di sostegno previsto per la Car di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 20/2007 sia riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonché limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti;
- b) indica che il regime di sostegno è riconosciuto sulla base del risparmio dell'energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che il regime di sostegno sia in linea con quello adottato dai principali Stati membri dell'Unione europea, al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione e di evitare distorsioni della concorrenza;
- c) prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, siano stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici economici per la Car di cui al medesimo comma, garantendo la non cumulabilità delle forme incentivanti;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/2011), ed in particolare l'articolo 29, comma 4, secondo cui gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007, riconosciuti cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell'impianto, hanno diritto, qualora non accedano ai certificati verdi né agli incentivi definiti in attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge 99/2009, ad un incentivo pari al 30% di quello definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, purché, in ciascuno degli anni, continuino ad essere cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio;

Visti i decreti 20 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, concernenti la nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e la nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 79/1999;

Visto il decreto 21 dicembre 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che revisiona ed aggiorna i predetti decreti del 20 luglio 2004;

Visto il decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che modifica ed integra gli allegati del decreto legislativo 20/2007;

Visto il decreto 5 settembre 2011 del Ministro dello sviluppo economico che definisce il nuovo regime degli incentivi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento, in attuazione dell'articolo 30 della legge 99/2009;

Considerato che il citato decreto 5 settembre 2011 disciplina l'incentivazione, oltre che per i nuovi impianti, anche per i rifacimenti di impianti esistenti, secondo la definizione di "rifacimento" recata dall'articolo 2, lettera b;

Considerato che il concetto alla base della definizione di "rifacimento" di cui al suddetto articolo 2, lettera b, si basa sull'onere degli interventi impiantistici effettuati rispetto alla situazione quo ante e che tale concetto può essere mutuato anche su unità sottoposte ad interventi che comportino l'installazione di nuovi componenti non presenti nella precedente configurazione o su unità costituite da una pluralità di componenti, come evidenziato di seguito;

Tenuto conto della necessità di integrare la definizione di "rifacimento" vigente per interventi che comportano l'installazione di componenti non presenti nell'unità prima dell'intervento e che ne modificano l'assetto impiantistico, realizzando un ciclo combinato laddove era presente un ciclo semplice (costituito da una turbina a vapore o da una turbina a gas con annessa caldaia a recupero);

Tenuto conto della necessità di integrare la definizione di "rifacimento" vigente, in quanto non adatta alle unità di cogenerazione costituite da una pluralità di componenti della stessa tipologia, operanti nell'ambito dello stesso stabilimento industriale, pur se installati in posizione delocalizzata rispetto al corpo centrale dell'unità dedicato alla produzione di energia elettrica;

Decreta:

Articolo 1

La definizione di "rifacimento", contenuta all'articolo 2 lettera b del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, è integrata aggiungendo alla fine i seguenti periodi:

Quando una unità di produzione è costituita da una turbina a vapore, si considera "rifacimento" l'intervento tecnologico, realizzato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007 su una unità di produzione cogenerativa o non cogenerativa in esercizio da almeno dodici anni che comporti l'installazione di una turbina a gas e di una caldaia e recupero, entrambe di nuova costruzione e poste a monte della turbina a vapore, purchè la turbina a gas abbia una potenza elettrica non inferiore alla potenza della preesistente turbina a vapore. Parimenti si considera rifacimento l'installazione di una turbina a vapore e di una caldaia a recupero, entrambe di nuova costruzione e poste a valle della turbina a gas, purchè la turbina a vapore sia tale da intercettare almeno la totalità del carico termico espresso dalla turbina a gas e sia dismessa la preesistente caldaia a recupero. Nel caso in cui siano presenti più componenti delle tipologie turbina a vapore,

turbina a gas e caldaia a recupero, quanto sopra descritto si ritiene riferito alla pluralità dei componenti.

Quando una unità di produzione cogenerativa è costituita da una pluralità di componenti della stessa tipologia operanti nell'ambito dello stesso stabilimento industriale, pur se installati in posizione delocalizzata rispetto al corpo centrale dell'unità dedicato alla produzione di energia elettrica, si considera "rifacimento" l'intervento tecnologico, realizzato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007 su una unità di produzione in esercizio da almeno dodici anni, di sostituzione di uno o più componenti delle tipologie turbina a gas o turbina a vapore con componenti nuovi, a condizione che la potenza dei nuovi componenti sia pari o superiore al 45% della potenza dell'unità prima dell'intervento.

8 AGO. 2012

Il Ministro


h